



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

V.le Gandini n. 48 - Tel. 030/933232 - fax 030/9924035
protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it
C.F. 00854910171 - P. IVA 00582910980

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.15

PROT. N. 2371

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE, E DI DESTINAZIONE DELLA PIEVE DEL CIMITERO COMUNALE, QUALE DEPOSITO TEMPORANEO SALME

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: " *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*";

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio comunale di Quinzano d'Oglio;

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: ..."*di evitare ogni spostamento delle persone*

*fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute' ;
.....“Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.*

DATO ATTO che con il DPCM 9 marzo 2020 e s.m.i., le misure di prevenzione di carattere generale sono state estese a tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che tutti i richiamati DPCM pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Quinzano d'Oglio e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei Dpcm citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino a revoca della presente ordinanza, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di cinque persone;

DATO ATTO che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa a manutenzioni ordinarie e straordinarie di monumenti, tombe, loculi e cappelle private;

DATO ATTO che risulta necessario sospendere anche la vendita- prenotazione ai privati dei loculi da destinare prioritariamente alle esigenze legate all'emergenza COVID 19 che il Comune di QUINZANO D'OGGIO sta affrontando;

CONSIDERATO che risulta necessario destinare la chiesa cimiteriale di QUINZANO D'OGGIO centro quale luogo temporaneo di deposito delle salme in attesa che le stesse possano essere tumulate o cremate;

RICHIAMATO l'art. 50, com mi 4 e 5, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

LA CHIUSURA al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di cinque persone;

LA SOSPENSIONE, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

LA MESSA A DISPOSIZIONE della Chiesa Maggiore (Pieve) del Cimitero di Quinzano d'Oglio quale luogo temporaneo di deposito delle salme in attesa che le stesse possano essere tumulate o cremate;

DISPONE

CHE la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale nonché diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione e che copia della presente sia trasmessa:

- alla Prefettura di Brescia,
- al Comando Polizia Locale,
- alla Stazione Carabinieri di Quinzano d'Oglio;
- alla Società Quinzano Servizi srl;
- alla Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita di Quinzano d'Oglio

CHE la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio comunale, sul sito web comunale nonché diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

CHE copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Brescia;

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Agli organi di Polizia locale il controllo per l'osservanza della presente ordinanza nonché le indicazioni di corretto posizionamento delle strutture mobili di vendita.

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)

Dalla Residenza Municipale lì, 16 marzo 2020

Il Commissario Prefettizio
F.to Dott.ssa Monica Vaccaro